

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2007</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALESTRACCI, ZOLLA, ANGELINI PIERO, CORSI**

*Presentata il 1° agosto 1984*

Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo all'assunzione da parte del Ministero dei trasporti delle competenze e degli oneri per la gestione di aeroporti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti, ha inteso disciplinare le competenze e gli obblighi connessi con l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti, anche a seguito di incertezze interpretative della normativa previgente, sulle quali anche la Corte di cassazione era stata chiamata a decidere.

Nella ricordata legge era per altro prevista una norma transitoria (articolo 42) che attribuiva al Ministero dei trasporti, per il periodo di un triennio, le competenze e gli oneri relativi al servizio.

Detta norma transitoria era stata introdotta durante l'iter parlamentare del provvedimento, per consentire l'emanazione di una legge che tenesse conto della problematica generale del servizio e, soprattutto, della opportunità di riunificazione delle attribuzioni in materia antincendi negli aeroporti in capo al Ministero dell'interno. Tale esigenza, sempre più sentita nel corso degli anni per gli innumerevoli inconvenienti determinatisi nelle varie realtà, per la pluralità esistente di soggetti privati e pubblici chiamati a rispondere del servizio, ha indotto il legislatore a prorogare ulteriormente il termine del

triennio, fino al giugno del 1984, con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747. Il breve periodo di sei mesi, previsto per motivi esterni alla problematica, non ha tuttavia consentito la messa a punto dell'auspicato testo normativo di adeguamento. Essendo oggi in via di perfezionamento uno schema di disegno di legge da parte del Ministero dell'interno, inteso a rendere più organica l'intera materia, si rende necessario prorogare ulteriormente il

termine di cui all'articolo 42, sopra citato, al fine di consentire il perfezionamento dell'*iter* parlamentare del disegno di legge in questione, evitando il costituirsi e il consolidarsi di situazioni di fatto e di diritto pregiudizievoli per il servizio antincendi aeroportuale, quali quelle che, sicuramente, si verificherebbero nel caso cessasse l'attuale regime transitorio. A tale scopo mira la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, già prorogato dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1985.